

Causa C-350/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 giugno 2023

Giudice del rinvio:

Verwaltungsgerichtshof (Austria)

Data della decisione di rinvio:

1° giugno 2023

Ricorrente in cassazione:

Consiglio di amministrazione per il settore di attività II dell'Agrarmarkt Austria

Parte interveniente:

T F

Oggetto del procedimento

Agricoltura – Politica agricola comune – Pagamenti diretti – Aiuti per gli animali

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Articolo 267 TFUE – Interpretazione del diritto dell'Unione

Questioni pregiudiziali

1) Se, per quanto concerne una domanda di aiuto per animale presentata per il 2020 e relativa alla concessione di un sostegno accoppiato, di cui all'articolo 2, paragrafo [1], punto 15, del regolamento (UE) n. 640/2014, per la quale, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono utilizzati i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei bovini, una notifica trasmessa solo dopo la scadenza del termine di 15 giorni dall'arrivo degli animali (bovini) a un pascolo, a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, riguardi un dato inesatto iscritto

nella banca dati informatizzata dei bovini che, a norma dell'articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 640/2014, non è determinante ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità all'aiuto, ad eccezione della condizione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno di cui trattasi, cosicché gli animali in questione sono considerati non accertati solo se tale dato inesatto è rinvenuto in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi.

2) In caso di risposta negativa alla prima questione:

Se le sanzioni amministrative di cui al capo IV del regolamento (UE) n. 640/2014 si applichino, ai sensi degli articoli 15, paragrafo 1, e 34 del regolamento medesimo, alla domanda di sostegno accoppiato menzionata nella prima questione, qualora l'agricoltore comunichi per iscritto all'autorità competente l'arrivo degli animali a un pascolo, a norma dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, fermo restando che dalla notifica risulta la sua tardività riguardo al termine di 15 giorni ai sensi delle predette disposizioni, purché l'autorità competente non abbia precedentemente comunicato al richiedente l'intenzione di svolgere un controllo in loco e non lo abbia già informato delle inadempienze riscontrate nella domanda di aiuto.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 2, 3, 5 e 7
- Decisione 2001/672/CE della Commissione del 20 agosto 2001, 3) terzo considerando, nonché articoli 1 e 2
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 1 e 52, nonché allegato 1
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articoli 67, 68, 69 e 77
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, articolo 21, paragrafo 4
- Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, articolo 53
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, articoli 2, 15, 30, 31 e 34

Disposizioni nazionali fatte valere

- Marktordnungsgesetz (legge sull'organizzazione del mercato - MOG), 2007, articolo 8 («Pagamenti diretti») e articolo 8f («Sostegno accoppiato facoltativo»)
- Direktzahlungs-Verordnung (regolamento sul pagamento diretto), 2015, articolo 13

«Sostegno accoppiato facoltativo

Articolo 13 (1) Il sostegno accoppiato facoltativo può essere concesso solo a bovini, ovini e caprini condotti in alpeggio, i quali sono identificati e registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 1760/2000 (...). Tuttavia un animale è considerato ammissibile al premio anche se le informazioni a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1760/2000 sono state notificate il primo giorno di alpeggio dell'animale interessato.

(2) Il sostegno accoppiato facoltativo è richiesto dall'agricoltore presentando la domanda multipla con indicazione delle superfici e l'elenco della monticazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento orizzontale della PAC, oltre che per i bovini, anche unitamente alle informazioni contenute nella banca dati informatizzata per i bovini riguardanti le notifiche di alpeggio/arrivo al pascolo a norma dell'articolo 2 della decisione 2001/672/CE (...).

(3) Il numero determinante per la concessione del sostegno accoppiato facoltativo è accertato sulla base degli animali che il rispettivo agricoltore ha in alpeggio alla data del 15 luglio.

(4) La monticazione degli animali deve avvenire per almeno 60 giorni. Il periodo di alpeggio ha inizio il giorno dello spostamento, ma non oltre 15 giorni prima della presentazione della notifica di alpeggio/arrivo al pascolo per bovini o dell'elenco della monticazione (...).

- Horizontale GAP-Verordnung (regolamento orizzontale della PAC), articolo 21 («Presentazione»), paragrafi 1 e 1b, e articolo 22 («Domanda unica»), paragrafi 1 e 5.

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 La parte interveniente presentava per l'anno 2020 una domanda unica (domanda multipla con indicazione delle superfici), con la quale richiedeva, segnatamente, la concessione di un sostegno accoppiato per bovini in alpeggio (condotti ai pascoli).
- 2 L'alpeggio (arrivo ai pascoli) di due mucche e di due altri bovini della parte interveniente avveniva il 28 maggio 2020. La parte interveniente comunicava tale arrivo all'Agrarmarkt Austria, in qualità di autorità competente, il 1° giugno 2020, entro il termine di 15 giorni previsto dal diritto nazionale. Inoltre veniva

tempestivamente notificata anche la nascita di un vitello (altro bovino), avvenuta il 1° luglio 2020.

- 3 Per contro, relativamente ad ulteriori dodici bovini di altro tipo, che erano già stati condotti al pascolo il 9 maggio 2020, la notifica avveniva solo il 15 giugno 2020, ossia dopo la scadenza del predetto termine di 15 giorni.
- 4 Con decisione dell'11 gennaio 2021, il consiglio di amministrazione per il settore di attività II dell'Agrarmarkt Austria concedeva alla parte interveniente, per l'anno 2020, pagamenti diretti per un importo pari a EUR 17 086,71. Tale importo era composto da un premio di base, da un premio per l'inverdimento e da un sostegno accoppiato (pari a EUR 119,44).
- 5 Nella motivazione di tale decisione, il consiglio di amministrazione affermava che per i dodici bovini condotti al pascolo il 9 maggio 2020 non sussistevano le condizioni per la concessione di un sostegno accoppiato, a causa della notifica tardiva del loro spostamento. Pertanto, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014, i dodici capi, in relazione ai quali si sono verificate irregolarità, devono essere contrapposti ai bovini per i quali le condizioni per la concessione dell'aiuto risultano soddisfatte, con conseguente riduzione del 100%, cosicché per l'anno 2020 non poteva essere concesso al riguardo nessun sostegno accoppiato.
- 6 Nel contempo il consiglio di amministrazione decideva che (quale ulteriore sanzione ai sensi dell'articolo 31, paragrafo [2], terzo comma, del regolamento delegato n. 640/2014) venisse trattenuto un importo di EUR 235,60 a titolo di compensazione con i pagamenti dei successivi tre anni solari.
- 7 Nel proprio ricorso avverso tale decisione, la parte interveniente contestava la mancata concessione del sostegno accoppiato, rilevando che un terzo aveva trasmesso solo tardivamente la notifica della monticazione dei bovini a sua insaputa.
- 8 Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria) accoglieva il ricorso dichiarando altresì l'annullamento della riduzione del 100% del sostegno accoppiato e dell'ulteriore sanzione imposta. Avverso tale pronuncia è diretto il ricorso per cassazione (Revision) del consiglio di amministrazione per il settore di attività II dell'Agrarmarkt Austria (in prosieguo anche «Agrarmarkt Austria»), in relazione al quale il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), in qualità di giudice del rinvio, è chiamato a pronunciarsi.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 9 Il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) ha motivato la propria decisione nei seguenti termini. A norma dell'articolo 8f, paragrafo 1, del MOG 2007, in Austria sarebbe previsto un sostegno accoppiato per l'arrivo dei bovini ai pascoli. Si applicherebbe una procedura di domanda semplificata

nell'ambito della quale gli animali ammissibili al premio sarebbero determinati direttamente in base alla notifica di alpeggio/arrivo al pascolo registrata nella banca dati dei bovini. La conformità alle disposizioni sull'identificazione dei bovini costituirebbe una condizione di ammissibilità. L'alpeggio di dodici bovini, avvenuto il 9 maggio 2020, non sarebbe stato notificato tempestivamente. Tali inosservanze relative alla notifica avrebbero comportato sì una riduzione del sostegno, nonché una sanzione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014. Tuttavia, occorrerebbe rispettare l'articolo 15 del regolamento, secondo cui non deve essere irrogata una sanzione amministrativa qualora il beneficiario comunichi per iscritto all'autorità competente che la domanda di aiuto o di pagamento era o è divenuta inesatta. Un caso del genere però sussisterebbe. A questo proposito andrebbe rilevato che la richiesta di sostegno accoppiato a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento sul pagamento diretto del 2015 con riferimento ai bovini avviene presentando una domanda multipla con indicazione delle superfici nonché, successivamente, con l'elenco della monticazione e la notifica a norma dell'articolo 8 della Rinderkennzeichnungs-Verordnung (regolamento sull'identificazione dei bovini) del 2008. In questo contesto, una notifica tardiva secondo il regolamento sull'identificazione dei bovini del 2008 costituirebbe anche una comunicazione scritta dell'inesattezza della presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014. A favore di tale interpretazione deporrebbe anche il principio di proporzionalità delle sanzioni.

- 10 L'Agrarmarkt Austria è del parere che una notifica tardiva dello spostamento dei bovini determini la mancata concessione di un premio per i bovini interessati, nonché l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato n. 640/2014.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 11 In ordine alla prima questione, conformemente alla sentenza della Corte di giustizia del 24 maggio 2007, *Maatschap Schonewille-Prins*, C-45/05 (ECLI:EU:C:2007:296), il *Verwaltungsgerichtshof* (Corte amministrativa), non nutre alcun dubbio quanto al fatto che anche il mancato rispetto in esame del termine per la notifica dell'alpeggio o di arrivo ai pascoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 4, della decisione 2001/672/CE della Commissione, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000, costituisca un'inadempienza nell'identificazione e nella registrazione secondo il regolamento n. 1760/2000, cosicché, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 e, in attuazione di tale disposizione in Austria, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento sul pagamento diretto del 2015, non sussiste alcuna condizione per la concessione del sostegno accoppiato e gli animali non sono considerati accertati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo [1], punto 18, lettera a), del regolamento delegato n. 640/2014.

- 12 Tuttavia, l'articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014 limita gli effetti giuridici delle inadempienze dovute a dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali o nella banca dati informatizzata degli animali, nella misura in cui gli animali sono considerati non accertati solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi, purché i dati iscritti non siano determinanti ai fini della verifica del rispetto delle condizioni di ammissibilità all'aiuto, ad eccezione della condizione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014, ossia dell'obbligo di identificazione e registrazione dei bovini a norma del regolamento n. 1760/2000.
- 13 L'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 2016/1393. Come affermato nell'undicesimo considerando del predetto regolamento si chiarisce che «dati inesatti iscritti nel registro, nei passaporti per gli animali e/o nella banca dati informatizzata dei bovini relativi a elementi quali ad esempio il sesso, la razza, il colore o la data» dovrebbero «essere considerati inadempienze dopo il primo accertamento» se le informazioni sono «essenziali» per valutare l'ammissibilità degli animali nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno in questione. In caso contrario, gli animali interessati dovrebbero essere considerati come non accertati se tali dati inesatti sono riscontrati durante almeno due controlli effettuati nell'arco di 24 mesi.
- 14 Poiché le banche dati nazionali – che in Austria sono gestite dall'Agrarmarkt Austria – sono alimentate dalle notifiche dei detentori di animali, è naturale intendere con l'espressione «dati inesatti iscritti», gli errori causati da notifiche inesatte od omesse.
- 15 La notifica della monticazione serve, o perlomeno contribuisce, all'iscrizione nella banca dati informatizzata nazionale degli animali (la banca dati dei bovini) e costituisce una parte dell'accertamento del sostegno accoppiato. Nel caso di specie, la notifica effettuata il 15 giugno 2020 in merito alla monticazione di dodici bovini della parte interveniente, avvenuta il 9 maggio 2020, era esatta sotto il profilo contenutistico. Tuttavia, la sua inesattezza derivava dal suo ritardo, che costituisce un'inadempienza nell'identificazione e nella registrazione ai sensi del regolamento n. 1760/2000. Le altre condizioni per la concessione del sostegno accoppiato non sembrano però pregiudicate dalla suddetta inadempienza e pertanto la verifica della domanda, fatta salva la condizione di cui all'articolo 53, paragrafo 4, del regolamento delegato n. 639/2014, non dovrebbe essere stata compromessa. Qualora si qualifichi la notifica tardiva come dato inesatto iscritto nella banca dati informatizzata degli animali che, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014, non è determinante per le (altre) condizioni di ammissibilità all'aiuto, di conseguenza gli animali dovrebbero essere ritenuti accertati.
- 16 Potrebbe, dunque, configurarsi un caso ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 4, lettera c), del regolamento delegato n. 640/2014. A tal riguardo, l'interpretazione

della disposizione, in particolare delle espressioni «dato inesatto iscritto nella banca dati informatizzata degli animali» e «non determinante ai fini del rispetto delle condizioni di ammissibilità all'aiuto», non risulta sufficientemente chiara.

- 17 Relativamente alla seconda questione, in caso di risposta negativa alla prima e, pertanto, di mancata concessione di sostegno accoppiato per i dodici bovini della parte interveniente condotti in alpeggio il 9 maggio 2020, si pone l'ulteriore questione se debbano essere applicate le sanzioni amministrative di cui al capo IV (dall'articolo 15 all'articolo 34) del regolamento delegato n. 640/2014.
- 18 L'articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014 si riferisce solo ad una inesattezza della domanda di aiuto stessa e non ad un'inadempienza nell'identificazione e nella registrazione degli animali. Pertanto, tale disposizione non sembra contemplare l'inadempienza della parte interveniente. L'articolo 34 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 estende invece l'applicazione dell'articolo 15 anche agli errori e alle omissioni riguardanti il dato della banca dati informatizzata.
- 19 La notifica dell'arrivo degli animali ai pascoli consente di recuperare i dati iscritti nella banca dati nazionale e di sanare quindi un'omissione. In tal senso si potrebbe confermare un'applicazione dell'articolo 34 in combinato disposto con l'articolo 15 del regolamento delegato n. 640/2014. Ciò potrebbe essere avvalorato anche dal fatto che le disposizioni sembrano mirare a favorire il detentore di animali il quale, senza esserne obbligato, rettifica l'irregolarità, evitando così le sanzioni amministrative. Non sembra esservi alcun motivo perché, al riguardo, una notifica tardiva, come quella effettuata nel caso di specie, dovrebbe comportare conseguenze più gravi di una qualsiasi altra notifica inesatta od omessa, che conduca a un dato inesatto o incompleto iscritto nella banca dati nazionale. Anche il principio di proporzionalità delle sanzioni evidenziato nell'articolo 77, paragrafo 5, del regolamento n. 1306/2013 potrebbe implicare un'applicazione dell'articolo 34 del regolamento delegato n. 640/2014 in un caso come quello in esame.